

Prot. N. ACIU.2014.702

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 31 ottobre 2014

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 CATANZARO
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA Liberi Agricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi
Professionisti**
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

Oggetto: Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale

Il Capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013, agli articoli 43 e ss., definisce le condizioni per il “Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente” ed introduce, per le aziende destinatarie del pagamento di base, l’obbligo di applicare sui propri terreni le pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente – Greening o le pratiche equivalenti di cui all’art. 43 (3) e all’allegato IX dello stesso regolamento.

L’art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce l’obbligo di comunicare in tempo utile agli agricoltori il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all’art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Lo schema di DM del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in corso di approvazione attribuisce all’organismo di coordinamento di cui all’art. 7, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1306/2013 il compito di fissare detto termine, comunicandolo agli agricoltori entro il 31 ottobre 2014.

Al riguardo, si comunica che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all’art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda.

Il calcolo delle quote delle diverse colture si effettua prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell’azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo (ad esempio, nel caso di successione colturale grano-pomodoro che avviene sul medesimo terreno nello stesso anno, il pomodoro non può essere considerata una coltura diversificante, visto che la coltura principale è il grano).

Al fine di consentire agli Organismi pagatori la verifica del rispetto delle diverse quote, gli agricoltori, prima della presentazione della domanda di aiuto, devono aggiornare il proprio fascicolo aziendale dichiarando nel piano colturale tutte le informazioni necessarie a identificare le colture principali come sopra definite, che occupano i terreni a seminativo dell’azienda, evitando sovrapposizioni. Si richiamano, al riguardo, le definizioni di coltura contenute nel paragrafo 4, dell’art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013:

- a) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c) i terreni lasciati a riposo;
- d) erba o altre piante erbacee da foraggio.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Le aree degli elementi caratteristici del paesaggio che siano protette dalla condizionalità e/o considerate come EFA e che siano contenute nei seminativi aziendali, sono considerate parte della porzione corrispondente di seminativo e concorrono alla determinazione della superficie ammissibile ai fini della diversificazione colturale.

Il controllo di tipo amministrativo (sul 100% delle aziende che devono rispettare l'obbligo) è svolto sulla base delle dichiarazioni riportate nel piano colturale mentre il controllo di tipo oggettivo (5% delle aziende che devono rispettare l'obbligo) è effettuato mediante telerilevamento seguito, ove necessario, da visite di campo.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
F. Martinelli